

# TI\_GERICHTE 30.2025.12 vom 18. August 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-08-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2025.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2025.12)

FR: TI\_GERICHTE 30.2025.12 du 18 août 2025

IT: TI\_GERICHTE 30.2025.12 del 18 agosto 2025

## Regeste

Contestazione dell'affiliazione come persona senza attività lucrativa poiché il coniuge avrebbe versato oltre il doppio del contributo minimo. Rinvio degli atti alla cassa per ulteriori accertamenti alla luce del contenuto dei certificati di salario. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

## Erwägungen

### E. 2

OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali. Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv.

### E. 7

prima frase OAVS). 2.8. Secondo l'art. 30 ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. Ai sensi dell'art. 30 ter cpv. 2 LAVS i redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione. Per l'art. 30 ter cpv. 3 LAVS i redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l'anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l'anno in cui è stata esercitata l'attività lucrativa se il lavoratore: a. non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato; b. fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo. L'art. 30 ter cpv. 4 LAVS prevede che i redditi delle persone che esercitano un'attività

lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l'anno per il quale sono fissati i contributi. 2.9. Nel corso del 2020 il Tribunale federale ha emanato due sentenze di principio pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, dove l'Alta Corte, in seguito all'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 dell'art. 30 ter cpv. 3 lett. b LAVS, ha precisato la propria giurisprudenza. Nella sentenza 8C\_589/2019 del 3 aprile 2020 pubblicata in DTF 146 V 104 (= SVR 2020 AHV Nr. 16) il Tribunale federale ha dovuto decidere in merito all'obbligo di contribuire in caso di versamenti di salario a posteriori (art. 3 e 90c cpv.1 LADI). L'alta Corte ha stabilito che la questione riguardante l'insorgenza dell'obbligo di contribuire deve essere distinta da quella concernente la riscossione dei contributi, ossia il momento in cui i contributi vengono prelevati dal salario determinante (consid. 3.1). Oggetto di esame sono i pagamenti di salario in arretrato (consid. 7.2), in merito ai quali, nel caso concreto, non è determinante, o non lo è esclusivamente, l'aspetto della riscossione dei contributi, ma principalmente quello dell'anno salariale determinante, rispettivamente dell'imputazione dei corrispettivi contributi (consid. 7.4). Nella misura in cui la cifra marginale 2035.2 DRC stabilisce il tasso di contribuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione legato al reddito relativo all'anno in cui l'obbligo di assicurazione ha preso termine indipendentemente dal reddito conseguito nell'anno in cui è stata esercitata l'attività lucrativa oppure in quello in cui ha luogo la fissazione, la direttiva in questione è contraria al diritto federale (consid. 7.4). In quel caso si trattava di un assicurato nato nel 1957, andato in pensione anticipatamente il 1° gennaio 2018, a cui il datore di lavoro il 23 febbraio 2018 aveva versato un salario arretrato per il 2017. La cassa di compensazione, contrariamente al datore di lavoro, ha assoggettato l'importo nel 2018, prelevando pure un'aliquota contributiva per l'assicurazione contro la disoccupazione del 2,2%. Il Tribunale federale ha dato ragione al datore di lavoro che voleva assoggettare il salario nel 2017 e chiedeva di prelevare solo il contributo di solidarietà dell'1% per la LADI, poiché il proprio dipendente aveva già conseguito nel 2017 un reddito superiore a fr. 148'200. Nella sentenza 9C\_829/2019 del 26 agosto 2020 pubblicata in DTF 146 V 313 il Tribunale federale ha stabilito che per l'applicazione eccezionale del principio dell'anno di acquisizione, è rilevante unicamente sapere se, da un lato, il lavoratore non lavora più per il datore di lavoro al momento del versamento ulteriore del suo salario per gli anni di attività prima del pensionamento AVS e, dall'altro lato, se la contribuzione minima non è stata versata durante l'anno nel quale l'attività era stata esercitata (consid. 4.5.2). I principi enunciati nella DTF 111 V 461 devono essere relativizzati in considerazione del nuovo art. 30 ter cpv. 3 LAVS (consid. 4.5.3). In quel caso si trattava di un'assicurata, nata nel marzo 1952, che aveva chiesto di attribuire al periodo dal 2013 al 2015 i salari di fr. 31'650 e di fr. 2'100 (complessivamente fr. 33'750) ricevuti nel mese di aprile 2017, al fine di aumentare l'importo della rendita. La richiesta è stata respinta ed il Tribunale federale non ha accolto il ricorso dell'interessata. L'Alta Corte ha rammentato l'iter di approvazione dell'art. 30 ter cpv. 3 LAVS, rilevando che nel relativo Messaggio il Consiglio federale ha in sostanza affermato che il principio di realizzazione corrisponde maggiormente alla realtà poiché i dipendenti di principio ricevono il salario nel momento in cui svolgono la loro attività. Considerato tuttavia che tale principio può avere degli svantaggi, occorre prevedere delle eccezioni. L'Esecutivo ha affermato che “ Innanzitutto non si può iscrivere un salario sotto un anno in cui non è stato svolto di fatto alcun lavoro, poiché ciò permetterebbe all'assicurato di sottrarsi all'obbligo di versare contributi quale persona senza attività lucrativa. Per questa ragione il reddito deve essere iscritto sotto l'anno in cui è stata

esercitata l'attività, se il salariato non lavora più per il medesimo datore di lavoro nell'anno in cui gli è versato il salario (lett. a). In secondo luogo, l'applicazione rigorosa del principio della realizzazione può far sì che per l'anno in cui è stato effettivamente svolto il lavoro non sia contabilizzato alcun reddito e che l'assicurato abbia così una lacuna contributiva. Questo è, ad esempio, il caso di un agente che non riceve un salario fisso e al quale sono versate solo nel 2011 le provvigioni per l'attività esercitata nel 2010, di modo che per il 2010 non vi è alcuna iscrizione nel CI. Se per l'anno in cui ha esercitato l'attività l'interessato non ha versato contributi o l'importo di questi ultimi è inferiore al contributo minimo, appare giustificato che il reddito conseguito posticipatamente per tale attività venga iscritto sotto quell'anno per evitare una lacuna contributiva" (cfr. FF 2011 497, pag. 513). Al consid. 4.4.1. l'Alta Corte ha rammentato che nella DTF 111 V 161 citata dal Consiglio federale, il Tribunale federale ha dovuto trattare una questione analoga a quella in esame ed ha stabilito che i contributi dei dipendenti devono essere iscritti nell'anno in cui la persona assicurata ha esercitato la sua attività. In caso di pagamenti salariali successivi, l'iscrizione avviene nell'anno del pagamento del salario tranne se ha un impatto negativo sul calcolo della rendita o se non comporta un'elusione dell'obbligo contributivo delle persone senza attività lucrativa. Quale motivazione il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS e 5 cpv. 1 LAVS. Inoltre l'Alta Corte aveva indicato che l'obbligo contributivo si fonda direttamente sulla legge e sorge non appena si sono verificati i fatti previsti dalla legge. Per i lavoratori dipendenti l'obbligo contributivo si fonda sul lavoro svolto (" geleistete Arbeit ") e sul periodo durante il quale svolge questa attività. Determinanti sono pertanto le circostanze al momento dell'esercizio dell'attività lavorativa. Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell'anno dell'attività lucrativa sia nell'anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull'importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun'incidenza se il pagamento viene registrato nell'anno dell'attività lavorativa oppure nell'anno della realizzazione del salario. La situazione è invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato alcun reddito nell'anno in cui vi è stata l'attività lucrativa e dovesse sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell'obbligo contributivo previsto dalla legge. Lo stesso vale quando nell'anno del versamento del salario aggiuntivo sorge il diritto alla rendita e di conseguenza secondo il principio della realizzazione il reddito iscritto nel conto individuale non viene preso in considerazione per il calcolo della prestazione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Al consid. 4.5 l'Alta Corte ha affermato che se è vero che il Consiglio federale nelle sue motivazioni per l'adozione dell'art. 30 ter cpv. 3 LAVS ha fatto riferimento alla giurisprudenza federale ed ha voluto creare a questo proposito una base legale, d'altra parte la giurisprudenza ed il disposto proposto dall'Esecutivo differiscono in punti essenziali. Nel consid. 4.5.1 figura che il Tribunale federale di norma applica l'" Erwerbsjahrprinzip ". Per la giurisprudenza federale è decisivo se la contabilizzazione del reddito nell'anno della realizzazione per l'assicurato comporta degli svantaggi, a causa del sorgere di lacune contributive o perché il reddito non viene preso in considerazione nel calcolo della rendita. Per contro il nuovo concetto inserito nella legge prevede che normalmente si applica il principio della realizzazione tranne se ciò comporta il sorgere di una lacuna contributiva, ossia se il contributo minimo non è stato pagato. Inoltre viene richiesto che il dipendente al momento in cui riceve il salario non lavora più per datore di lavoro. Ciò è quanto

espressamente voluto dal Consiglio federale (cfr. consid. 4.5.2 della sentenza). Al consid. 4.6 il Tribunale federale ha quindi stabilito che nel caso concreto occorre stabilire se la ricorrente adempiva quanto previsto dall'art. 30 ter cpv. 3 LAVS, ossia se non era più dipendente del datore di lavoro al momento del pagamento del salario e se nell'anno in cui ha esercitato la sua attività lavorativa ha versato meno del contributo minimo. L'Alta Corte ha evidenziato che la stessa insorgente ha affermato di aver lavorato fino al 31 marzo 2017 e dagli atti emerge che negli anni in questione (dal 2013 al 2015) ha versato più del contributo minimo. Per cui non c'è alcun margine per attribuire i redditi conseguiti nel 2017 agli anni dal 2013 al 2015. Va anche segnalata la STF 9C\_86/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata in SVR 2021, AHV Nr. 21, dove il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo contributivo AVS permane anche nel caso di una persona straniera che ha lasciato la Svizzera presumibilmente in modo definitivo per quei redditi risultanti dall'attività lucrativa esercitata nel corso del suo soggiorno in Svizzera (consid. 4). Un pagamento di bonus, laddove viene corrisposto in relazione al periodo di occupazione in Svizzera, soggiace all'obbligo contributivo svizzero, a prescindere dal fatto che il bonus venga pagato dalla datrice di lavoro svizzera oppure dalla consorella americana (consid. 5.1).

2.10. Dal 1° gennaio 2021 le DRC, in seguito alle sentenze pubblicate in DTF 146 V 104 e DTF 146 V 313, sono state modificate. Secondo il marginale 2036 DRC per determinare se il versamento di un salario arretrato sia soggetto o meno a contribuzione, ci si fonda sulle disposizioni in vigore nel periodo cui si riferisce il salario arretrato (" principio del periodo di riferimento" [da rilevare che mentre il termine in italiano è stato modificato, poiché in precedenza era chiamato " principio della destinazione ", nelle altre due lingue nazionali è rimasto il medesimo, ossia, " Bestimmungsprinzip " in tedesco e " principe retenant l'année pour laquelle le salaire est dû " in francese]). In base al principio del periodo di riferimento, si determina ad esempio se siano dovuti contributi AVS/AI/IPG/AD e se sia applicabile una franchigia ai sensi dell'art. 6quater OAVS oppure un importo limite ai sensi dell'art. 34d OAVS. Per il marginale 2038 DRC se il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro o l'obbligo assicurativo non sussiste più, il diritto valido al momento dell'esercizio dell'attività si applica al momento del versamento del salario arretrato su cui vanno versati i contributi secondo il N. 2036 per quanto riguarda: – il tasso di contribuzione; – l'importo della franchigia (art. 6quater OAVS); – l'importo del salario di poco conto, da cui si possono percepire contributi solo a richiesta dell'assicurato (art. 34d OAVS); – i valori salariali di riferimento nella procedura semplificata (v. N. 2102); – l'importo massimo del guadagno assicurato determinante di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 OAINF. Secondo il marginale 2039 DRC in tutti gli altri casi il conteggio dei contributi si basa sul principio del conseguimento del guadagno (in tedesco: " Realisierungsprinzip "), in base al quale sono determinanti le disposizioni in vigore al momento del versamento. Per il marginale 2043 DRC non sono considerate salari arretrati le prestazioni di conti di lunga durata o simili, di cui si può disporre irrevocabilmente al più presto al termine di un rapporto di lavoro o in caso di pensionamento anticipato (v. le DSD), salvo se al momento dell'accredito è stato erroneamente omesso di dedurre i contributi.

2.11. Nel caso di specie, occorre innanzitutto stabilire se l'insorgente nel 2021 va affiliata quale persona senza attività lucrativa oppure se non deve pagare i contributi in tale qualità poiché il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). Nel 2021 il contributo minimo ammontava a fr. 503 all'anno (cfr. la tabella sinottica delle aliquote dei contributi e dei premi applicabili:  
<https://www.ahv-iv.ch/it/Moduli/Diverse-liste/Tabella-sinottica-di-contributi-e-premi>).

Occorre pertanto stabilire se il marito dell'assicurata ha versato almeno fr. 1'006 di contributi AVS/AI/IPG. Quest'ultimo è al beneficio di una rendita AVS. I suoi contributi sono pertanto percepiti unicamente sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di fr. 16'800 l'anno per datore di lavoro, ritenuto che se l'attività non è esercitata per l'intero anno la franchigia è ridotta in misura proporzionale (art. 6 quater OAVS). Agli atti sono stato prodotti due certificati di salario relativi al 2021 (doc. 21). Nel primo certificato figura che tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 il marito dell'insorgente ha percepito un reddito lordo complessivo di fr. 16'532, composto di fr. 5'905 di salario/rendita e di fr. 10'627 di "chômage partiel" (nдр: lavoro ridotto; cfr. osservazioni: "L'employé a effectué 334 heures en chômage partiel (avec déductions)", per un salario netto di fr. 15'581. Nel certificato figura che sono stati pagati contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 951. Non viene indicato il nome della società ma nel luogo e data figura: "\_\_\_\_\_, 22.03.2022". Nel secondo certificato di salario, emesso il 18 gennaio 2022 dalla \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_), figura che il marito dell'insorgente ha lavorato dal 4 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, conseguendo un reddito lordo di fr. 8'583, da cui sono stati dedotti contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP per complessivi fr. 49, pari ad un salario netto di fr. 8'534. Nella tassazione relativa all'imposta cantonale 2021 del 18 maggio 2022 emerge che entrambi i salari netti sono stati regolarmente dichiarati (cfr. allegato doc. 21 punto 1.1: fr. 24'115 = 15'581 + 8'534). Negli estratti conto individuali del coniuge dell'assicurata, del 28 settembre 2023, del 17 dicembre 2024 e del 26 febbraio 2025 (doc. VII/1-3), figura, per il 2021, solo un reddito di fr. 2'610 per il lavoro svolto per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (Canton \_\_\_\_\_).

2.12. Questo Tribunale, alla luce della documentazione sopra esposta, rileva in primo luogo che quanto registrato nell'estratto conto individuale del coniuge della ricorrente per l'anno 2021, ossia un reddito di soli fr. 2'610, non permette di ritenere il pagamento del doppio del contributo minimo, a fronte di un prelievo salariale complessivo del 10.6% (4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del salariato e 4.35% di AVS, 0.7% di AI, 0.25 di IPG a carico del datore di lavoro). D'altra parte dai certificati di salario del 2021 (allegati doc. 21) emerge un prelievo complessivo di contributi sociali, comprendente tuttavia anche l'assicurazione infortuni non professionale ("AINP"; contributi all'assicurazione contro la disoccupazione non dovrebbero essere stati prelevati poiché il marito della ricorrente è ormai da tempo in pensione), senza tener conto della parte del datore di lavoro, di fr. 1'000 (fr. 951 + 49). Inoltre risulta che il salario percepito \_\_\_\_\_ non è stato registrato nel 2021 e che il salario lordo percepito dalla \_\_\_\_\_ è stato apparentemente registrato solo in parte. È vero, come rileva la Cassa, che l'interessato beneficia di una franchigia annua di fr. 16'800 e che parte del salario potrebbe essere stato versato sotto forma di indennità giornaliera per malattia e/o infortunio e dunque non soggetta a prelievo di contributi. Tuttavia, considerato l'importo complessivo del prelievo dei contributi sociali a carico dell'assicurato figuranti nei certificati di salario pari a fr. 1'000, l'assenza di registrazione del reddito conseguito nel 2021 presso la \_\_\_\_\_ e la discrepanza tra quanto figura nel certificato di salario e nell'estratto conto individuale circa il reddito conseguito dalla \_\_\_\_\_ (dal \_\_\_\_\_ 2025 in moratoria concordataria [cfr. estratto del registro di commercio in internet]) è necessario procedere con ulteriori accertamenti. A questo proposito va rilevato che in applicazione dell'art. 43 LPG, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo alla Cassa (cfr. STF C\_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3: "[...] Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43

LPGA , secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C\_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.\_\_\_\_\_ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98] [...]” ). In concreto, malgrado i certificati di salario siano stati prodotti nel mese di novembre 2023 (doc. 21), l'amministrazione non ha esperito alcun accertamento presso le società dove era attivo il marito, rispettivamente presso le Casse di compensazione competenti, atto ad accertare i motivi della divergenza tra quanto figura nei due certificati di salario e quanto è stato registrato nel conto individuale. Gli atti devono pertanto essere ritornati alla Cassa CO 1 per i necessari approfondimenti.

L'amministrazione dovrà dapprima chiedere, per il tramite della ricorrente, una procura a suo marito per poter acquisire le informazioni necessarie presso le due società per le quali il coniuge ha lavorato nel 2021 e presso le due casse di compensazione dove sono affiliate le società. A questo scopo occorrerà ricordare alla ricorrente il suo obbligo di collaborare e le conseguenze in caso di rifiuto. Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, la Cassa dovrà interpellare la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, rispettivamente il commissario della moratoria concordataria di quest'ultima società (come da estratto del registro di commercio), per stabilire se quanto figura nei rispettivi certificati di salario è stato indicato nelle dichiarazioni salariali del marito della ricorrente trasmesse alle Casse, chiedendo loro di produrne una copia. Alle società dovrà essere chiesto a quanto è ammontato l'effettivo salario lordo percepito dall'assicurato, se necessario, con l'inoltro delle rispettive pezze giustificative, e a quanto sono ammontati i contributi sociali versati. Occorrerà inoltre domandare, se del caso, a cosa è dovuta la divergenza tra quanto indicato nel certificato di salario (in particolare l'ammontare dei contributi prelevati di fr. 951, rispettivamente di fr. 49) e quanto indicato nella dichiarazione salariale trasmessa alla Cassa, rispettivamente per quale motivo i redditi non corrispondono o non sono stati dichiarati. L'amministrazione dovrà inoltre interpellare le rispettive Casse di compensazione delle due società, sottoponendo loro i certificati di salario e le risposte delle società e domandando loro se i redditi sono stati dichiarati nella loro totalità e, in caso di risposta affermativa, per quale motivo non figurano come tali nell'estratto conto dell'assicurato. Dopo aver effettuato questi ed eventualmente ulteriori accertamenti ritenuti necessari, la Cassa emetterà una nuova decisione per l'anno 2021 in relazione all'affiliazione della ricorrente quale persona senza attività lucrativa ed al calcolo dell'eventuale contributo dovuto. La richiesta della ricorrente di interpellare la funzionaria della Cassa di compensazione del Canton \_\_\_\_\_ che in occasione di una telefonata avvenuta il 25 giugno 2025, avrebbe affermato che alla luce della tassazione fiscale 2021 non vi erano i presupposti per un'affiliazione quale persona senza attività lucrativa, va invece respinta. Competente per decidere circa l'affiliazione dell'insorgente quale persona senza attività lucrativa è infatti unicamente la Cassa di compensazione del luogo di domicilio della persona senza attività

lucrativa (art. 118 cpv. 1 OAVS), in concreto la Cassa CO 1. Il fatto che una funzionaria di un'altra Cassa di compensazione, peraltro dopo l'emissione della decisione su opposizione impugnata, sarebbe giunta ad un'altra conclusione sulla base della tassazione fiscale 2021 non è rilevante. Anche perché, come visto in precedenza, determinante per stabilire se il marito dell'interessata ha versato almeno il doppio del contributo minimo non è il salario netto figurante nella tassazione fiscale. Infine, per quanto concerne i numeri di conteggio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, la Cassa ha esaurientemente spiegato nella risposta di causa che essi si riferiscono entrambi alla ricorrente nella sua qualità di persona senza attività lucrativa (il primo numero) e nella sua qualità di indipendente (il secondo numero). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto l'esito del ricorso, non occorre (ancora) esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, segnatamente la contestazione del calcolo del contributo dovuto. In queste condizioni il punto 1.1 del dispositivo della decisione su opposizione impugnata va annullato e l'incarto rinviato alla Cassa per gli accertamenti conformemente ai considerandi. 2.13. La ricorrente chiede il versamento di fr. 5'000 a titolo di ripetibili per le spese sostenute per l'opposizione e per la presente procedura. La procedura di opposizione è gratuita (art. 52 cpv. 3 LPGA) e di principio, con l'eccezione, qui non data, di un eventuale diritto al gratuito patrocinio in caso di accoglimento dell'opposizione, non vengono riconosciute ripetibili per la procedura amministrativa (STF 9C\_877/2017 del 28 maggio 2018, consid. 8.2, citata da Brunner Arthur, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers Miriam, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024, n. 78 e seguenti ad art. 52). Il diritto a ripetibili è pertanto dato solo per la procedura ricorsuale. A questo proposito per l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. In concreto, tenuto conto della prassi di questo Tribunale, della relativa semplicità della causa per un avvocato avvezzo nelle assicurazioni sociali e ritenuta la limitata importanza della lite, vanno riconosciuti fr. 2'000 a titolo di ripetibili. 2.14. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ”. Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto» .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.